

Strumenti per valutare la necessità di richiedere una liberatoria

Il Codice civile regola con due articoli i cosiddetti:

Diritti relativi al ritratto.

Art. 96

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 97

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

Da notare che non esiste alcuna legge che vieti di fotografare i privati.

Per capire, quando una foto può essere pubblicata è importante il luogo in cui viene scattata, che deve essere pubblico. Le strade, le piazze, le spiagge, qualunque zona aperta in cui si possa accedere liberamente è senza dubbio qualificabile come tale. Ma pubblici sono anche teatri, cinema, locali dove si possa entrare senza alcuna formalità o controllo (ad esempio, in occasione di un comizio pubblico in luogo chiuso o in un locale per una manifestazione); oppure un'aula di tribunale dove si svolga un processo penale che, nella sua fase del dibattimento e salvo i rari casi di processi a porte chiuse, è pubblico.

In realtà, per Legge, la ripresa dei privati non è proibita, mentre lo può essere la pubblicazione del ritratto. Quando, il "ritratto" non è un primo piano, ma un'immagine di un momento pubblico, all'interno della quale sia riconoscibile una persona, la fotografia diviene anche pubblicabile senza il consenso del ritratto. In sostanza, se il soggetto della fotografia è l'avvenimento e non la persona, come, ad esempio, la manifestazione studentesca, o un momento delle corse dei cavalli all'Ippodromo, ed - all'interno dell'immagine - sono riconoscibili delle persone, costoro non possono accampare alcun diritto in nome della Legge sul diritto d'autore.

Sulla base di quanto detto, le foto di sconosciuti fatte in strada possono essere pubblicate in ipotesi del genere:

● **manifestazione pubblica:** se la persona ritratta sta partecipando ad un evento pubblico si può pubblicare la foto. Per esempio, gara sportiva, carnevale, concerto in cui la persona sta suonando o cantando, ecc... In casi di tal genere, infatti, a prevalere è il diritto di cronaca;

● **luoghi pubblici** generalmente intesi: ad esempio, se si fotografa il Colosseo e davanti ci sono delle persone, anche riconoscibili, si può pubblicare la foto, purché appunto la foto sia del monumento e non relativa alle persone che sono lì davanti. Ciò implica che se la foto ritrae il primo piano di una persona sullo sfondo il Colosseo, non è legale pubblicarla. Quindi se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, ed il volto della persona non è isolato dal contesto, NON significa che sia libera la pubblicazione di immagini di ritratto purché realizzate in luoghi pubblici, significa, invece, che se il soggetto della fotografia è un avvenimento o un luogo, e - incidentalmente - sono riconoscibili delle persone, e non occorre il loro assenso. Occorrerebbe, invece, se si trattasse di inquadrature isolate su di loro, in quanto il soggetto non sarebbe più il luogo o l'avvenimento, ma proprio il loro ritratto.

● **personaggi pubblici**, come il sindaco, un personaggio televisivo, un calciatore, un cantante ecc... In tutti questi casi non serve l'autorizzazione;

●**se non si distingue il volto:** se la persona non è riconoscibile, tanto basta affinché la sua *privacy* sia garantita;

●**se la foto serve per scopi scientifici, didattici o culturali;** E' il caso, ad esempio, dei trattati medici, o di patologia, o di antropologia. Potrebbero rientrare in questa tipologia anche serie di immagini che rappresentano uno spaccato di usi e costumi locali.

●**foto di minori o di adulti** scattate nel corso di *reportage* in paesi lontani. In realtà, teoricamente, non sarebbe possibile, ma è molto improbabile che giunga opposizione o denuncia da parte degli attori ritratti

Attenzione a non confondere l'assenso a farsi ritrarre (quando il soggetto è d'accordo sul fatto che lo si fotografi) con l'assenso alla pubblicazione, dato che in quel caso si tratta di autorizzare l'eventuale diffusione dell'immagine su supporti cartacei o digitali come siti internet o social.

Per quanto riguarda, la pubblicazione, invece sta all'interessato denunciare eventuali abusi della sua immagine. Anche se, fino a quando nessuno denuncia l'uso che viene fatto di una foto che lo ritrae, non ci sono ostacoli per l'utilizzo.

Inoltre, deve essere valutato lo scopo per cui un'immagine è usata e il contesto di pubblicazione. Ad esempio, se si fotografa un soggetto e lo si inserisce all'interno di un *reportage* sul degrado di una città, non si è lesa la dignità di quella persona. Se invece a corredo di una foto si inserisce un testo razzista, allora il discorso cambia radicalmente.

Quando si scatta una foto per utilizzarla senza avere problemi con le persone che vi sono ritratte, l'unico strumento a cui ricorrere è la liberatoria firmata dalla persona o dai suoi genitori se è minorenne. In quest'ultimo caso, occorre la firma di entrambi i genitori: se così non fosse, infatti, il genitore che non ha firmato potrebbe sempre far valere le sue ragioni.

Si tratta semplicemente di un foglio in cui ci sono i vari dati personali e in cui è scritto che colui che firma autorizza ad utilizzare la foto.

Nel caso di foto a minori, occorre precisare un aspetto. Ipotizziamo un minorenne che partecipi ad una gara sportiva: è possibile pubblicare la foto senza liberatoria purché essa valorizzi le qualità del minore. Ad esempio, si può pubblicare la foto del 17enne vittorioso mentre solleva la coppa, ma non la stessa foto in un articolo in cui lo stesso ragazzino sia accusato di doping.

Da ricordare che quando ad una immagine di persona è associato un fine di lucro (ad esempio, si vuole pubblicare la foto per promuovere i propri servizi fotografici), la liberatoria da parte dei soggetti immortalati è sempre necessaria.

Per quanto concerne l'utilizzazione dell'immagine di minori nell'ambito giornalistico e fotogiornalistico, i principi fondamentali a cui il giornalista deve ispirare il proprio incarico professionale, sono indicati dalla "Carta dei doveri dei giornalisti" e dalla normativa sulla Privacy D.lgs. 196/2003. In particolare, vi è il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza, senza alcuna discriminazione, riproponendo la disciplina speciale già vigente in materia dei minori e dei soggetti deboli, prescrivendo il rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino (*art. 12 Nessun fanciullo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata*) e delle regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, approvata e sottoscritta, in collaborazione con Telefono Azzurro, dalla FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) e dall'Ordine dei giornalisti. Il Codice di procedura penale (art. 114, co. 6) – potenziato dalla "legge Gasparri" nr. 112/2004 – non ammette deroghe: l'ordinamento giuridico della Repubblica protegge lo sviluppo psichico dei minori. *"È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni.*

Sempre in materia di leicità nel scattare fotografie, si tenga presente che sono vietate le riprese di obiettivi militari (stazioni, aeroporti, caserme, ecc.), di materiali bellici e proprietà di Esercito, Marina, Aeronautica, ecc., e dei loro appartenenti in servizio, ma in questi casi è sempre buona norma richiederne la possibilità. Ad esempio tale divieto prevede una eccezione nel caso di parate militari pubbliche.